DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

(83/183/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, affinché la popolazione degli Stati membri prenda maggiormente coscienza dell'esistenza della Comunità europea, occorre proseguire a favore dei privati l'azione intrapresa allo scopo di creare, nella Comunità, condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ;

considerando in particolare che gli ostacoli fiscali che si oppongono all'importazione in uno Stato membro, da parte dei privati, di beni personali che si trovano in un altro Stato membro sono tali da intralciare la libera circolazione delle persone nella Comunità ; che occorre perciò eliminarli, nei limiti del possibile, introducendo franchigie fiscali ;

considerando che queste franchigie fiscali possono essere applicate soltanto alle importazioni di beni che non hanno alcun carattere commerciale o speculativo e che occorre fissarne pertanto i limiti e le condizioni d'applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni e nei casi indicati in seguito, una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise e dalle altre imposte sui consumi normalmente esigibili all'atto dell'importazione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro.

2. Non sono presi in considerazione dalla presente direttiva i diritti e le imposte specifici e/o periodici concernenti l'utilizzazione di questi beni all'interno del paese, quali ad esempio diritti riscossi all'atto dell'immatricolazione di autovetture, tasse di circolazione stradale, canoni televisivi.

Articolo 2

Disposizioni riguardanti i beni

1. Sono considerati « beni personali », a norma della presente direttiva, i beni destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia. Questi beni, per loro natura o quantità, non debbono riflettere nessuna preoccupazione d'ordine commerciale, né debbono essere destinati ad un'attività economica ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/388/CEE (4). Sono tuttavia considerati beni personali anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all'esercizio della professione dell'interessato.

2. La franchigia prevista all'articolo 1 è concessa per i beni personali che :

a) sono stati acquistati alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano, a titolo d'esportazione, di esenzioni o di rimborsi di imposte sulla cifra d'affari, di accise o di qualunque altra imposta sui consumi. Per l'applicazione della presente direttiva si ritiene che abbiano soddisfatto tali condizioni i beni acquistati alle condizioni di cui all'articolo 15, punto 10, della direttiva 77/388/CEE ;

b) sono stati destinati effettivamente all'uso dell'interessato, nello Stato membro da cui sono esportati, da almeno

 — sei mesi prima del cambio di residenza, nel caso dei veicoli stradali a motore, compresi i loro

(1) GU n. C 267 del 21. 11. 1975, pag. 11.
(2) GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 39.
(3) GU n. C 131 del 12. 6. 1976, pag. 49.
(4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

rimorchi, delle roulottes da campeggio, delle abitazioni trasportabili, delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo ;

— tre mesi prima del cambio di residenza o della fissazione di una residenza secondaria nel caso di beni di altro tipo.

Tuttavia, per i beni di cui alla lettera a), seconda frase, gli Stati membri possono portare a dodici mesi i termini di cui sopra.

3. Le autorità competenti richiedono la dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 per i veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, le roulottes da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo. Nel caso di beni di altro tipo detta dimostrazione è richiesta solo quando sussistono seri dubbi di frode.

Articolo 3

Condizioni relative all'importazione

L'importazione dei beni può effettuarsi in una o più volte entro i termini rispettivamente previsti agli articoli 7, 8, 9 e 10.

Articolo 4

Obblighi posteriori all'importazione

I beni importati non possono essere ceduti, dati in locazione o prestati durante i dodici mesi successivi alla loro importazione in franchigia, salvo in casi debitamente giustificati e riconosciuti come tali dalle autorità competenti dello Stato membro d'importazione.

Articolo 5

Condizioni specifiche relative a taluni beni

1. Gli Stati membri possono prevedere che i beni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/443/CEE (2), possano essere importati in franchigia soltanto sino a concorrenza dei quantitativi previsti in detto articolo per il traffico tra gli Stati membri.

2. La franchigia all'importazione dei cavalli da sella, dei veicoli stradali a motore, compresi i loro rimorchi, delle roulottes da campeggio, delle abitazioni trasportabili, delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo è concessa soltanto se il privato trasferisce la residenza normale nello Stato d'importazione.

Articolo 6

Nome generali per la determinazione della residenza

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per « residenza normale » il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

2. I privati forniscono la prova del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità o mediante qualsiasi altro documento valido.

3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro d'importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d'informazione o prove supplementari.

TITOLO II

IMPORTAZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DI UN TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NORMALE

Articolo 7

1. La franchigia prevista all'articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l'importazione di beni personali effettuata da un privato in occasione del trasferimento della residenza abituale.

2. L'ultima importazione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi al trasferimento della residenza normale.

(1) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.
(2) GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 35.

TITOLO III

IMPORTAZIONE DI BENI PERSONALI IN OCCASIONE DELL'ARREDAMENTO DI UNA RESIDENZA SECONDARIA O DELL'ABBANDONO DI QUEST'ULTIMA

Articolo 8

1. La franchigia di cui all'articolo 1 è concessa alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 per l'importazione di beni personali effettuata da un privato per l'arredamento di una residenza secondaria.

La franchigia è concessa solo alle seguenti condizioni :

i) la persona interessata deve essere proprietaria della residenza secondaria o locataria della medesima per un periodo di almeno dodici mesi ;

ii) i beni importati devono corrispondere al mobilio normale della residenza secondaria.

2. La franchigia viene concessa inoltre, alle condizioni di cui al paragrafo 1, nel caso di importazioni di beni destinati alla residenza normale o ad un'altra residenza secondaria in seguito all'abbandono di una residenza secondaria, a condizione che detti beni siano stati effettivamente posseduti dall'interessato e destinati all'uso di quest'ultimo per un periodo di almeno dodici mesi.

L'ultima importazione deve essere effettuata non oltre i dodici mesi successivi all'abbandono della residenza secondaria.

L'articolo 4 non si applica in caso di reimportazione di beni.

TITOLO IV

IMPORTAZIONE DI BENI IN OCCASIONE DI MATRIMONIO

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, ma ferme restando le altre disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, chiunque, in occasione del proprio matrimonio, può importare in franchigia dalle imposte di cui all'articolo 1, nello Stato membro ove conta di stabilire la propria residenza normale, beni personali acquistati o in suo possesso da meno di tre mesi alle seguenti condizioni :

a) l'importazione deve essere effettuata durante un periodo che inizia due mesi prima della data prevista per il matrimonio e che termina quattro mesi dopo la data della celebrazione ;

b) il privato deve fornire la prova dell'avvenuta celebrazione del matrimonio o che sono state avviate le pratiche ufficiali a tal fine.

2. Sono altresì ammessi in franchigia i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, fatti alla persona che adempie le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello di importazione. La franchigia è applicabile ai regali il cui valore unitario non supera 200 ECU. Gli Stati membri possono tuttavia accordare una franchigia superiore a 200 ECU purché il valore dei singoli regali ammessi in franchigia non superi 1 000 ECU.

3. Per la concessione della franchigia gli Stati membri possono richiedere una garanzia adeguata, qualora l'importazione venga effettuata prima della data del matrimonio.

4. Nel caso in cui il privato non fornisca la prova del proprio matrimonio entro quattro mesi a decorrere dalla data dichiarata per la celebrazione, sono dovute le imposte a decorrere dal giorno dell'importazione.

TITOLO V

IMPORTAZIONE DI BENI PERSONALI DEL « DE CUIUS » ACQUISITI PER VIA SUCCESSORIA

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 2, ma fatte salve le altre disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5, qualunque privato che acquisisca per via successoria (causa mortis) la proprietà o l'usufrutto di beni personali del « de cuius », situati in uno Stato membro, può importare tali beni in franchigia dalle imposte di cui all'articolo 1 in un altro Stato membro in cui ha una residenza, alle seguenti condizioni :

a) il privato deve presentare all'autorità competente dello Stato membro d'importazione un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente dello Stato membro d'esportazione, comprovante l'acquisizione per via successoria dei beni importati ;

b) l'importazione deve essere effettuata entro due anni a decorrere dall'immissione nel possesso di tali beni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

1. Fino all'entrata in vigore delle norme fiscali comunitarie adottate in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri si sforzano di ridurre al massimo le formalità relative alle importazioni effettuate dai privati nei limiti ed alle condizioni della presente direttiva e cercano di evitare che le formalità all'importazione diano adito a controlli che provochino rotture importanti dei carichi alla frontiera.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere e/o di prevedere condizioni di concessione della franchigia meno severe di quelle previste dalla presente direttiva, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri non possono applicare, ai sensi della presente direttiva, franchigie fiscali all'interno della Comunità che siano meno favorevoli di quelle che essi concederebbero per le importazioni di beni personali di privati provenienti da paesi terzi.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Repubblica ellenica può, tuttavia, mantenere il regime fiscale attualmente in vigore, purché sia evitata la doppia imposizione, fino all'introduzione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3. La Commissione comunica agli altri Stati membri queste ultime disposizioni.

3. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta ogni due anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL